Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — Roma - Sabato, 30 marzo 1929 - Anno VII — Numero 75

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — **Reggio Calabria**: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

991. — REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 360.
Modalità per le denuncie dei redditi agli effetti delle imposte dirette . . . . Pag. 1318

992. — REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 351.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della bealera dei mulini, con sede in Cavallermaggiore . . . . Pag. 1321

993. — REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 353.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Paderno Cremonese, con sede nel Comune omonimo . . . Pag. 1321

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti del fondo « Venusio o Ciccolocane » sito in territorio di Matera. Pag. 1321

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1929.
Nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli uffici di collocamento, istituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762 . . . . Pag. 1322

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.
Seconda emissione di buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti . . . . Pag. 1322

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1929.
Approvazione del regolamento per la contrattazione delle merci presso la Borsa merci di Torino . . . . . . Pag. 1322

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1929.
Determinazione delle norme per l'ammissione degli Istituti di credito agrario all'abbonamento annuo alle tasse sugli affari. Pag. 1327

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1327

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Ruoli di anzianità del personale. Pag. 1331

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale artificiale « Sabatia ». Pag. 1331

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Agro di Chilivani in provincia di Sassari . . . . Pag. 1331

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . Pag. 1332

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - marzo 1929 - Anno VII (Fascicolo 3).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **991.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **360.**

Modalità per le denuncie dei redditi agli effetti delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I redditi dei fabbricati debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui si è iniziata l'effettiva utilizzazione dello stabile.

Le variazioni in aumento che diano luogo a revisione parziale ai sensi delle leggi vigenti devono egualmente essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui si sono verificate.

Art. 2.

I redditi derivanti da impiego di capitale, e quelli costituiti da stipendi, pensioni ed assegni da chiunque corrisposti ed i vitalizi (redditi indicati dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, e classificati nelle categorie *A*, *C*-2 e *D*) debbono essere dichiarati da chi ha l'obbligo del pagamento della imposta per le norme in vigore, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'inizio della loro produzione.

Nello stesso termine debbono essere dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di industrie e di commerci nonchè i redditi agrari di cui alla legge 4 gennaio 1923, n. 16 (redditi classificati nella categoria *B* di cui all'articolo citato).

I redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (classificati nella categoria *C*-1) debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio del secondo anno solare successivo a quello di inizio della loro produzione.

Nulla è innovato ai termini per le dichiarazioni dei redditi degli enti e società tassati in base a bilancio, ed alle disposizioni del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1661.

Art. 3.

Agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito, i redditi dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile debbono essere dichiarati anche se essi sono temporaneamente o permanentemente esenti dalle rispettive imposte in forza di leggi speciali.

Art. 4.

Le variazioni in aumento dei redditi mobiliari delle categorie *A*, *C*-2 e *D* contemplati dal 1° comma dell'art. 2 debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui si verificano.

Per le variazioni dei redditi mobiliari delle categorie *B* e *C*-1, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2, continuano ad avere vigore le norme della legge 2 maggio 1907, n. 222; i possessori di tali redditi però debbono, dal 1° maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del quadriennio, dichiarare ai competenti uffici le variazioni in aumento. La mancanza di tale dichiarazione equivale ad ogni effetto alla conferma del reddito precedente.

Art. 5.

Agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito, i contribuenti hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione distinta da quelle riguardanti le altre imposte; la presentazione deve essere fatta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il reddito netto complessivo non inferiore a L. 6000 sorge, o raggiunge la misura predetta.

Le variazioni in aumento agli effetti della imposta complementare debbono essere dichiarate dal 1° maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del triennio di cui all'articolo 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Nulla è innovato alle disposizioni riguardanti la imposta complementare contenute nel R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463.

I contribuenti alla imposta sui celibi debbono presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui essi compiono il venticinquesimo ed il trentacinquesimo anno di età; quando l'imposta sui celibi sia dovuta a mezzo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, il periodo utile per la dichiarazione è dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio.

Art. 6.

Ogni dichiarazione deve contenere i dati occorrenti per la identificazione del contribuente e del cespite da cui il reddito proviene, e gli elementi fondamentali che giustificano l'ammontare del reddito dichiarato.

Art. 7.

Le dichiarazioni dei redditi soggetti alla imposta sui fabbricati debbono essere presentate all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro la cui circoscrizione il fabbricato è situato. Le dichiarazioni dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile ed a quella sui redditi agrari debbono essere presentate all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro la cui circoscrizione il dichiarante ha il domicilio. Le dichiarazioni agli effetti della imposta complementare e

della imposta sul celibato debbono essere presentate all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro la cui circoscrizione il dichiarante ha la sua residenza.

Le società azionarie debbono presentare la dichiarazione all'ufficio entro la cui circoscrizione esse hanno lo stabilimento o la sede principale.

Solo quando nel Comune di domicilio o di residenza del contribuente, o dove il fabbricato è situato, o dove la società ha lo stabilimento o la sede principale, non vi sia ufficio delle imposte, la dichiarazione può essere presentata all'Ufficio municipale.

L'Ufficio delle imposte o l'Ufficio municipale debbono, anche se non richiesti, rilasciare ricevuta dal registro a madre e figlia, che costituisce la prova della tempestiva presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione può anche essere spedita all'Ufficio delle imposte competente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Agli effetti del computo dei termini si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che dovrà essere apposto anche sul modulo della dichiarazione.

Art. 8.

La presentazione della dichiarazione oltre i termini fissati dagli articoli precedenti, e la mancanza di tempestiva denuncia della cessazione delle condizioni che danno diritto a speciali esenzioni o riduzioni d'imposta, sono punite soltanto col pagamento della metà della sovrimposta di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, quando il ritardo non superi un mese. Trascorso anche questo termine, la ritardata presentazione della dichiarazione e la mancanza di tempestiva denuncia sono parificate alla omissione della dichiarazione di reddito ai fini della applicazione delle penalità stabilite dal predetto art. 2.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge si applicano tanto per la omissione o la infedeltà della denuncia dei redditi propri del contribuente, quanto per la omissione o la infedeltà della denuncia dei redditi pei quali il contribuente stesso è obbligato a corrispondere l'imposta salvo il diritto della rivalsa; in questi ultimi casi la sovrimposta per omessa od infedele denuncia e l'ammenda sono a carico dell'obbligato alla dichiarazione il quale non ha, per esse, diritto di rivalsa verso il percipiente del reddito.

Art. 10.

Quando gli atti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge siano compiuti da enti e da società, sono soggetti alla multa personalmente l'amministratore che ha la legale rappresentanza, il direttore ed il ragioniere o capo contabile.

La multa è dovuta per intero da ciascuna delle persone suddette.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento, della valutazione dei redditi soggetti alle imposte dirette e del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, gli Uffici delle imposte e le Commissioni amministrative possono valersi di tutte le facoltà loro conferite dalla legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e dal relativo regolamento 11 luglio 1907, n. 560. La facoltà di ispezionare i registri delle società anonime ed in accomandita per azioni, stabilita dall'art. 37, n. 5, della legge succitata, può essere esercitata anche in confronto delle società non azionarie e dei privati che abbiano per legge l'obbligo di tenere regolari scritture.

Le disposizioni dell'art. 64 del citato regolamento per la imposta di ricchezza mobile, che fanno obbligo ai contribuenti di indicare le generalità dei propri dipendenti, sono applicabili per la imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 70, 71 e 72 del R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, i capi degli uffici governativi, provinciali e comunali, i rappresentanti degli enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione da essi conclusi con società o con privati, insieme con l'indicazione delle generalità e del domicilio del contribuente e dell'importo della contrattazione stipulata.

Le comunicazioni devono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore, o fornitore, entro il termine di novanta giorni dalla registrazione del contratto.

Art. 13.

Gli atti e le omissioni che abbiano per effetto di inibire o di ostacolare all'Ufficio delle imposte ed alle Commissioni amministrative l'esercizio di alcuna delle facoltà richiamate al precedente art. 11, come pure il totale o parziale inadempimento di alcuni degli obblighi richiamati nell'articolo predetto e nell'art. 12, sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000.

A tali ammende sono applicabili le norme contenute nell'art. 10 del presente decreto.

Quando alcuna delle infrazioni di cui al 1° comma del presente articolo sia compiuta da funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, in luogo dell'ammenda è applicabile la pena pecuniaria fissa di L. 100 per ogni trasgressione, senza pregiudizio delle pene disciplinari.

In luogo dell'ammenda è applicabile la pena pecuniaria fissa di L. 50 per ogni trasgressione a chiunque — salvo caso di forza maggiore — non aderisca all'invito di presentarsi all'Ufficio delle imposte nel termine assegnatogli.

Nei casi in cui sia stata inibita la verifica dei registri e delle contabilità, e nei casi in cui i contribuenti abbiano affermato di non possederle, i contribuenti stessi non potranno più ottenere che i registri, le contabilità e gli altri atti sociali siano presi in esame dai collegi giudicanti.

Art. 14.

I liquidatori delle società sono responsabili in proprio delle imposte dovute dalle società stesse in seguito ai risultati della liquidazione, e sono anche responsabili in proprio delle imposte dovute dalle società pel periodo anteriore alla liquidazione solo quando con la loro azione od omissione abbiano in tutto od in parte compromessa, per la finanza, la riscossione di queste ultime imposte.

Ai liquidatori sono anche estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e 13 del presente decreto.

Art. 15.

Le sovrimposte stabilite dalla legge 9 dicembre 1928, numero 2834, sono notificate dall'Ufficio delle imposte con lo stesso avviso contenente la rettificazione o la proposta di

ufficio dei redditi relativi, e restano definite col definirsi dell'accertamento. Nei casi di contestazione, le Commissioni amministrative si pronunciano sulla legittimità e sulla misura delle sovrimposte con le stesse decisioni che riguardano la controversia sul reddito.

Le pene pecuniarie di cui all'art. 13 del presente decreto sono applicate mediante notificazione dell'Ufficio delle imposte, o di sua iniziativa, o, quando sia il caso, su richiesta delle Commissioni giudicanti. Contro tale notifica è ammesso il reclamo alle Commissioni amministrative nei termini stabiliti per i reclami in materia di imposta di ricchezza mobile. Tali pene pecuniarie non possono essere iscritte a ruolo se non quando siano divenute definitive.

Quando l'infrazione per la quale sia stabilita la pena pecuniaria o la sovrimposta sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o della sovrimposta.

Art. 16.

L'Ufficio delle imposte, quando sia stata accertata definitivamente in via amministrativa la esistenza di una infrazione punibile con la multa o con l'ammenda, redige il relativo processo verbale, che deve essere trasmesso all'intendente di finanza per il procedimento di cui al R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, quando si tratti di infrazione punibile con l'ammenda, ed all'autorità giudiziaria quando si tratti di infrazione punibile con la multa.

La riscossione delle multe e delle ammende è eseguita a cura degli Uffici del registro.

Art. 17.

Quando l'esattore constati che un contribuente, il quale ai sensi del Codice di commercio sia commerciante, si è reso moroso al pagamento di sei rate successive di imposte dirette iscritte a ruolo a suo nome, in dipendenza della sua attività commerciale, ne riferisce direttamente all'intendente di finanza.

Questi, sentito l'Ufficio delle imposte, ha la facoltà di autorizzare l'esattore a presentare la domanda di fallimento ai sensi dell'art. 687 del Codice di commercio.

Art. 18.

Quando sia constatata la morosità contemplata dal secondo comma dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, l'esattore ne riferisce direttamente all'intendente di finanza.

Questi dichiara, con proprio decreto, la sospensione dell'attività professionale del contribuente. Il decreto dell'intendente deve essere notificato, con la procedura vigente per le notificazioni in materia di imposte dirette, all'interessato, al presidente del Consiglio dell'Ordine a cui il contribuente è iscritto, od all'autorità che ha rilasciato la patente o la autorizzazione per l'esercizio dell'attività lucrativa, al segretario provinciale della Federazione sindacale a cui il contribuente stesso appartiene, e deve essere pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutti gli effetti giuridici della sospensione decorrono dalla data della notificazione del decreto all'interessato.

Art. 19.

Quando sia constatata la morosità di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, o la esistenza degli atti fraudolenti di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, l'esattore ne riferisce direttamente all'intendente di finanza, il quale sporge denuncia all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento penale.

La morosità è fraudolenta a termini dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, quando il contribuente abbia con atti dolosi precostituita una condizione di inesigibilità dell'imposta.

Art. 20.

L'esattore che abbia omesso di fare le comunicazioni stabilite dagli articoli 17, 18, 19 perde il diritto al rimborso per inesigibilità delle quote di imposta non riscosse.

Art. 21.

L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, è comunicata dal pretore all'intendente di finanza.

Questi, quando l'ordinanza accolga la domanda del contribuente, provvede senz'altro a farla pubblicare e notificare alle autorità e persone indicate dall'art. 18 e colle forme in esso stabilite.

Gli stessi provvedimenti indicati al precedente comma debbono essere presi dall'intendente quando il contribuente abbia interamente saldato il suo debito di imposta, e, nel caso contemplato dal terzo comma del citato art. 6 della legge, l'intendente deve informare l'autorità giudiziaria perchè dichiari estinto il reato, o, nel caso in cui sia stata pronunciata condanna, dichiari estinta la pena.

Art. 22.

Le disposizioni dell'art. 63 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile, sono applicabili anche per la riscossione delle sovrimposte dovute per infrazioni che, al momento del trasferimento dell'azienda, fossero già state commesse.

Art. 23.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sono applicabili anche in confronto dei contribuenti i quali si trovino, alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle condizioni previste dall'articolo stesso. Tuttavia, se essi provvedono a soddisfare integralmente il loro debito di imposta entro sei mesi dalla data predetta, vanno esenti dalle pene stabilite dal citato art. 6.

La disposizione del comma precedente non sospende l'azione dell'esattore per la riscossione dell'imposta ai sensi del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 24.

L'intendente di finanza provvede a che entro il 31 dicembre di ciascun anno siano affissi in tutti i Comuni, nelle vie, piazze e luoghi più frequentati, e comunicati alla stampa, appositi avvisi che ricordino ai contribuenti l'obbligo di presentare le dichiarazioni, i termini per esse stabiliti rispetto a ciascuna imposta e categoria di redditi, le pene per omessa od infedele denuncia e per gli atti compiuti in frode della finanza.

Art. 25.

Le schede per le dichiarazioni per le diverse imposte dirette sono distribuite in ogni tempo e gratuitamente presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, e, nei Comuni

ove non vi sia Ufficio delle imposte, presso gli Uffici municipali.

Le schede possono essere acquistate anche presso le rivendite dei generi di privativa. Il Ministro per le finanze stabilirà in quali Comuni le schede possono essere in tal modo acquistate, il prezzo e l'aggio da corrispondersi ai rivenditori.

Art. 26.

Per il corrente anno 1929 i termini per le dichiarazioni, che dovrebbero farsi entro il mese di gennaio, sono prorogati al 30 giugno e il manifesto dell'intendente di finanza di cui al precedente art. 24 è pubblicato entro il 30 aprile.

Art. 27.

Per quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto valgono le norme in vigore per le singole imposte dirette, ivi comprese quelle che regolano il servizio della polizia tributaria rispetto a tali imposte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 64. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 992.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 351.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della bealera dei mulini, con sede in Cavallermaggiore.

N. 351. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della bealera dei mulini, con sede in Cavallermaggiore, provincia di Cuneo, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 993.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 353.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Paderno Cremonese, con sede nel Comune omonimo.

N. 353. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Paderno Cremonese, con sede nel Comune omonimo, provincia di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti del fondo « Venusio o Ciccolocane » sito in territorio di Matera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la decisione 9 luglio 1928-VI con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo denominato « Venusio o Ciccolocane » sito in territorio di Matera, di proprietà della signora Rossi Aurelia fu Giovanni Camillo maritata Venusio Raffaele, riportato nel vecchio catasto terreni, presso il Regio ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera, all'art. 7462, sezione F, nn. 6, 7, 8, 9 e 11, per la complessiva estensione di ettari 677.68.18, con l'imponibile di ducati 1846.73, pari a lire italiane 7848.60; nel nuovo catasto, in via di attivazione, riportato per l'anno 1926 all'art. 4046, in testa alla stessa ditta proprietaria, foglio di mappa n. 3, particella 12; foglio 4, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18; foglio 5, particelle 10, 11, 12; foglio 13, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 39, e foglio 14, particelle 5 e 6, per la complessiva estensione di ettari 645.37.87; la estensione reale è di circa ettari 640 diviso in tre corpi dalla strada nazionale Appulo-Lucana, due appezzamenti a destra di detta strada ed il terzo a sinistra; confinante: il corpo principale, quello cioè ubicato a sinistra della strada predetta, a nord: limite comune fra la provincia di Bari e quella di Potenza; a sud e sud-est: fondo detto « I sette ponti » di Corazza Francesco Paolo, proprietà Volpe, proprietà Giuria Longo Concetta, proprietà avvocato Tortorelli Vincenzo di Luca, masseria Scalaferrata di Cattini Laura fu Giuseppe, e masseria « Le Reni » di Palizzi Paternò e Marchesa Maria; ad est: strada nazionale Appulo-Lucana e limite comune tra il territorio di Altamura in provincia di Bari e quello di Matera in Basilicata; ad ovest: masseria Torraca di Giovanni Torraca e fratelli e masseria Santalucia di Vizziello Maria Nicoletta; il secondo appezzamento, ubicato a destra della sopracitata strada nazionale, a nord: limite comune tra il territorio di Altamura in provincia di Bari e quello di Matera in Basilicata; a sud: fosso Ciccolocane; ad est: masseria Ciccolocane di Giudicepietro Filippo; ad ovest: strada nazionale Appulo-Lucana e limite comune tra le provincie di Bari e Basilicata; il terzo appezzamento, ubicato anche esso a destra della strada nazionale, a nord, sud ed est: masseria Volpe; ad ovest: strada nazionale Appulo-Lucana; è suscettibile di importanti trasformazioni fondiarie e, quindi, può essere trasferito al patrimonio dell'Opera;

Ritenuto che la proprietaria del fondo ha rifiutato l'indennità di L. 1,800,000 offertale dall'Opera;

Veduta l'istanza dell'Opera medesima, pervenuta il 5 settembre 1928, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato, anche in relazione alle spese occorrenti e alla possibilità di farvi fronte;

Veduto il regolamento legislativo sopra citato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Venusio o Ciccolocane » sopra descritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1,800,000, offerte per indennità e non accettate dalla parte interessata, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 31. — SABBATINI.

(899)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1929.
Nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli uffici di collocamento, istituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, sulla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;

Ritenuta la necessità di provvedere per la nomina della Commissione di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge;

Viste le designazioni all'uopo fatte dai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale e dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Decreta:

La Commissione amministrativa del fondo per gli uffici di collocamento è costituita come segue:

1. Dott. Anselmo Anselmi, direttore generale dei servizi amministrativi delle corporazioni;
2. Dott. Michele Giannattasio, direttore capo della divisione 1ª della stessa Direzione generale;
3. Gr. uff. dott. Ignazio Giordani, direttore generale del lavoro, del credito e della previdenza, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;
4. Gr. uff. dott. Ettore Cambi, ispettore generale del Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero stesso;
5. Gr. uff. dott. Ernesto Campese, in rappresentanza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Augusto Guerriero, consigliere di 1ª classe nel Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 2 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(906)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.
Seconda emissione di buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Veduto il precedente decreto 30 marzo 1928, col quale fu autorizzata una emissione di detti buoni fruttiferi per L. 200,000,000;

Considerato che i buoni emessi in virtù del mentovato decreto Ministeriale 30 marzo 1928 sono di imminente scadenza, e che è opportuno rinnovarli, onde non diminuire le disponibilità della Cassa dei depositi e prestiti;

Determina:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla rinnovazione di un eguale importo di buoni emessi in base al precedente decreto Ministeriale 30 marzo 1928, è autorizzata una seconda emissione di buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di L. 200,000,000.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Art. 2.

Per questa seconda emissione di buoni fruttiferi della Cassa dei depositi e prestiti, varranno le stesse norme emanate per la prima emissione col precedente decreto 30 marzo 1928, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 7 aprile 1928.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(923)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1929.
Approvazione del regolamento per la contrattazione delle merci presso la Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 17 gennaio 1929-VII, n. 199, che istituisce la Borsa delle merci di Torino;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Torino in data 28 novembre 1928-VII, relativa al regolamento per le contrattazioni presso la Borsa delle merci di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per la contrattazione delle merci presso la Borsa merci di Torino, composto di cinquantacinque articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

Regolamento per la Borsa merci di Torino.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

E' istituita in Torino la Borsa delle merci amministrata dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino, secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dal R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e dal presente regolamento.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia, sentita la Deputazione ed il Sindacato dei pubblici mediatori, stabilisce l'orario per l'apertura e la chiusura dei locali della Borsa e l'orario delle contrattazioni.

L'orario delle contrattazioni segna il principio e la fine legale delle operazioni.

L'apertura e la chiusura delle contrattazioni saranno indicate da apposito segnale acustico.

Art. 3.

Devono rimanere costantemente affissi in Borsa:

1° l'orario delle riunioni;
2° l'elenco dei componenti la Deputazione e il Sindacato;
3° l'elenco dei mediatori iscritti a ruolo;
4° l'elenco degli espulsi dalla Borsa;
5° il listino ufficiale dei prezzi;
6° la tariffa delle mediazioni.

TITOLO II.

Ingresso in Borsa.

Art. 4.

L'ingresso in Borsa è riservato alle persone munite della tessera all'uopo rilasciata dal Consiglio provinciale dell'economia, il quale ha facoltà di stabilire delle tessere speciali qualora ravvisasse opportuno di istituire delle sezioni riservate.

Il rilascio della tessera sarà subordinato alla presentazione di apposita domanda e al pagamento dei diritti relativi. Essa dovrà portare la firma del presidente e del segretario del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 5.

La tessera spetta di diritto:

a) ai pubblici mediatori in merci iscritti a ruolo;
b) ai periti commerciali, industriali ed agrari iscritti nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Art. 6.

Ad esclusivo giudizio del Consiglio provinciale dell'economia e senza diritto a gravame potranno essere rilasciate, su richiesta, tessere d'entrata:

1° alle ditte ed alle società commerciali od industriali;
2° ai rappresentanti ed agenti di commercio;
3° agli Istituti di credito ed alle Banche;

che siano regolarmente iscritte od iscritti nei registri delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Art. 7.

Le domande per il rilascio delle tessere devono essere rivolte al Consiglio provinciale dell'economia su apposito modulo contenente espressa dichiarazione da parte del richiedente di aver preso conoscenza e di sottomettersi alle norme del presente regolamento.

Le domande dei richiedenti di cui all'art. 6 dovranno rimanere affisse nei locali della Borsa per almeno un mese con invito a chiunque di presentare eventuali osservazioni od opposizioni.

Il Consiglio provinciale dell'economia decide, a suo esclusivo giudizio e senza gravame di sorta, sul rilascio della tessera, sentiti la Deputazione ed il Sindacato di borsa.

I portatori di tessera nei cui riguardi non sia intervenuto alcun fatto nuovo avranno diritto — negli anni successivi — al rinnovamento della tessera senza alcuna nuova formalità.

Art. 8.

E' data facoltà alla Deputazione di borsa di concedere l'ingresso temporaneo in Borsa, mediante una tessera valida per un massimo di 7 giorni consecutivi, da rilasciarsi, contro pagamento dei diritti relativi, dalla Deputazione stessa, dietro domanda del richiedente, controfirmata, per l'identità, da un commerciante o da un pubblico mediatore iscritto alla Borsa di Torino.

Art. 9.

Hanno libero ingresso in Borsa, mediante tessera gratuita, i membri del Consiglio provinciale dell'economia di Torino, della Deputazione e del Sindacato della Borsa valori, nonchè i funzionari del Consiglio provinciale dell'economia.

Una tessera gratuita sarà pure concessa al direttore di ciascun giornale cittadino, con facoltà di designare un redattore.

Art. 10.

Gli esclusi dalla Borsa per notoria mancanza ai propri impegni non potranno esservi riammessi se non dopo aver fatto constare di aver pagato integralmente il loro debito.

La loro riammissione è subordinata alle norme prescritte dai precedenti articoli del presente regolamento per il rilascio della tessera.

TITOLO III.

Delle contrattazioni.

Art. 11.

Nella Borsa sono ammesse le contrattazioni di merci, dei noli, delle assicurazioni, delle fedi di deposito e note di pegno rilasciate dai corpi morali, da enti o da privati autorizzati a norma delle leggi vigenti.

Il Consiglio provinciale dell'economia, su proposta del Sindacato dei pubblici mediatori, indicherà annualmente le merci da quotarsi sul listino ufficiale.

Art. 12.

Quando il Consiglio provinciale dell'economia intenda autorizzare le contrattazioni a termine, queste saranno disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio stesso, sentito il parere della Deputazione e del Sindacato di borsa.

Art. 13.

Speciale regolamento disciplinerà le vendite ai pubblici incanti nella Borsa merci.

TITOLO IV.

Dei pubblici mediatori e loro impiegati.

Art. 14.

A cura del Consiglio provinciale dell'economia di Torino sarà formato un ruolo di pubblici mediatori autorizzati ad esercitare tale professione nella Borsa merci di Torino.

Art. 15.

La domanda per l'iscrizione nel ruolo dei mediatori deve essere presentata, con i documenti di cui all'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272, al presidente del Consiglio provinciale dell'economia, che la comunica alla Deputazione di borsa e al Sindacato per il loro parere.

Dopo di che il presidente provvede per sottoporre il candidato alla prova di esame.

Art. 16.

L'esame si dà avanti apposita Commissione composta di un delegato del Consiglio provinciale dell'economia, che la presiede, di uno della Deputazione della borsa merci e di uno del Sindacato tra i pubblici mediatori di merci, con l'assistenza di un funzionario di segreteria del Consiglio, salvo quanto disposto in via transitoria per la formazione del primo ruolo.

L'esame potrà essere scritto e orale ed avrà più particolarmente per oggetto:

a) le norme legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio della pubblica mediazione;

b) le consuetudini vigenti nel ramo d'affari per cui è richiesta l'iscrizione nel ruolo;

c) le nozioni merceologiche fondamentali relative alle merci per cui è richiesta la domanda d'iscrizione;

d) le vendite ai pubblici incanti in rapporto alla funzione del pubblico mediatore.

Per l'idoneità il candidato dovrà ottenere almeno 18 voti.

Ogni esaminatore dispone di 10 voti.

Il deposito cauzionale da prestarsi a mente dell'art. 23, n. 4, della legge è stabilito in L. 2000.

Art. 17.

I pubblici mediatori potranno costituirsi, per esercitare la loro professione, in società in nome collettivo od in società in accomandita semplice. Nella prima specie dovranno tutti i soci essere autorizzati alla professione di pubblici mediatori; nell'altra è richiesta tale qualità per i soli soci gerenti.

Art. 18.

Il domicilio legale dei pubblici mediatori per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro professione è stabilito presso l'Ufficio sindacale di borsa.

Art. 19.

Chiunque abbia ottenuto dal Consiglio provinciale dell'economia la facoltà di prestare la cauzione per essere iscritto nel ruolo dei pubblici mediatori ed abbia lasciato trascorrere un semestre dalla data della relativa deliberazione del Consiglio senza fare il prescritto deposito cauzionale, decadrà da ogni diritto e non potrà ripresentare consimile domanda se non trascorso un anno dalla data della prima. Lo stesso termine si applica nei confronti del candidato che non ha superata la prova di esame.

Art. 20.

Il Consiglio provinciale dell'economia formerà una tariffa generale — da rimanere permanentemente affissa in Borsa — dei diritti di mediazione sugli articoli ammessi alla quotazione ufficiale e così nell'atto di autorizzare la quotazione di Borsa di una nuova merce, determinerà la mediazione competente al pubblico mediatore.

Art. 21.

La Deputazione di borsa avrà la facoltà di autorizzare, su domanda, i pubblici mediatori a valersi dell'opera di impiegati e di fattorini.

Gli impiegati saranno divisi in due categorie:

1° commessi gerenti;

2° commessi.

I commessi gerenti dovranno essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici.

I commessi ed i fattorini non potranno essere di età minore di anni 18.

Art. 22.

Nella domanda per essere autorizzati a valersi dell'opera di impiegati e fattorini dovrà specificarsi il cognome e nome dei medesimi e la categoria d'impiego cui appartengono. Dovrà inoltre allegarsi alla domanda il certificato penale generale dell'impiegato della cui opera il mediatore intende valersi.

TITOLO V.

Del Sindacato.

Art. 23.

Il Sindacato della Borsa merci di Torino sarà composto di mediatori iscritti a ruolo delle varie categorie: ogni categoria, secondo la sua importanza, avrà da uno a tre rappresentanti nel Sindacato.

Il numero complessivo dei membri non potrà superare il massimo stabilito dalla legge.

La nomina dei membri del Sindacato, del presidente e del vice presidente spetta al Consiglio provinciale dell'economia. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 24.

Il presidente è il legale rappresentante del Sindacato, risponde per esso e ne firma tutti gli atti, ne eseguisce le deliberazioni, rilascia le dichiarazioni che vengono richieste sulle operazioni di Borsa.

Art. 25.

Il vice presidente supplisce il presidente in caso di assenza o di altro legittimo impedimento.

In loro mancanza supplisce il membro del Sindacato più anziano per ordine di iscrizione; ed a parità di iscrizione il più anziano di età.

Art. 26.

Il membro eletto in surrogazione di un altro dura in ufficio per il periodo al quale si estendeva il mandato del surrogato.

Art. 27.

Il membro del Sindacato, il quale si trovi soggetto al giudizio dello stesso per una qualche vertenza, dovrà astenersi dal prendere parte a qualunque deliberazione al riguardo.

Art. 28.

Il Sindacato è validamente costituito quando siano eletti e in funzione almeno tre membri.

I membri del Sindacato dimissionari durano in carica fino alla loro sostituzione.

Per la validità delle deliberazioni del Sindacato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel caso di parità di voti quello del presidente è preponderante.

Le votazioni saranno fatte per alzata e seduta, ad alta voce, per appello nominale o per tacita approvazione.

Nel caso di deliberazioni concernenti questioni personali, la votazione sarà fatta a scrutinio segreto.

Art. 29.

Il Sindacato dovrà tenere:

1° un libro dei processi verbali delle sue adunanze;

2° una copia del ruolo dei pubblici mediatori e di commessi;

3° un libro dove siano annotate le persone espulse per un periodo determinato od escluse permanentemente dalla Borsa;

4° un registro per i certificati.

Art. 30.

Il Sindacato ha facoltà di chiamare avanti a sè il pubblico mediatore iscritto nel ruolo per quelle spiegazioni che ritenesse necessarie relativamente al di lui esercizio della pubblica mediazione in Borsa.

TITOLO VI.

Della Deputazione.

Art. 31.

La Deputazione della Borsa delle merci di Torino è composta di sette membri effettivi e di tre supplenti proposti e nominati ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dell'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della stessa.

Fra le persone designate dal Consiglio provinciale dell'economia per la nomina a membri effettivi o supplenti, almeno due dovranno avere la qualità di membri del Consiglio stesso.

Art. 32.

La Deputazione nomina nel proprio seno, tra i membri effettivi, il presidente.

In assenza del presidente ne fa le veci il deputato più anziano di nomina o, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 33.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione è necessario l'intervento di almeno cinque membri. In caso di parità di voti quello del presidente è preponderante.

Art. 34.

La Deputazione è autorizzata ad esaminare, in ogni tempo, i libri ed i verbali del Sindacato.

Art. 35.

Le questioni sorte in applicazione o in dipendenza di affari conclusi nella Borsa merci sono rimesse dalle parti al competente Sindacato per un amichevole componimento. In caso di mancato accordo le questioni stesse sono deferite alla Deputazione di borsa, che procederà alla loro definizione.

TITOLO VII.

Dell'accertamento dei corsi e relativa pubblicazione.

Art. 36.

I pubblici mediatori sono tenuti a presentare al Sindacato, nei giorni e nelle ore prescritte dal Consiglio provinciale dell'economia, le dichiarazioni di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Dette dichiarazioni dovranno stendersi sui moduli all'uopo predisposti e depositarsi nella relativa urna dalle ore 16 alle 17 di ogni giorno non festivo.

Tali dichiarazioni dovranno contenere le indicazioni della qualità e quantità di merce contrattata, il prezzo e la firma del dichiarante.

Il Consiglio provinciale dell'economia, la Deputazione di borsa ed il Sindacato, hanno facoltà di farsi presentare, ed i richiesti hanno l'obbligo di presentare, i libri dei mediatori iscritti per verificare la regolarità delle suddette dichiarazioni.

Art. 37.

Il listino dei prezzi verrà formato almeno una volta alla settimana.

Nel caso di listino settimanale il Sindacato si riunirà ogni giovedì per la formazione del listino stesso ai sensi degli articoli 44 e 48 del regolamento alla legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 38.

Alla riunione per l'accertamento dei prezzi, oltre un membro della Deputazione, che interverrà per le funzioni deferitegli dall'art. 48 del regolamento alla legge 20 marzo 1913, n. 272, ed i membri del Sindacato, possono prender parte anche gli altri membri della Deputazione ed i funzionari di segreteria del Consiglio, all'uopo incaricati.

Art. 39.

Qualora il Sindacato avesse dubbio sopra la verità di una dichiarazione avrà diritto di chiamare a sè il dichiarante ed ottenere dallo stesso le prove documentate delle fatte contrattazioni.

Art. 40.

Nelle colonne del listino sarà registrato il quantitativo complessivo contrattato, ed il prezzo minimo e massimo dei contratti fatti durante l'orario di Borsa.

Il listino indicherà inoltre, in apposita colonna, i prezzi che, sebbene non accertati col fatto di contrattazioni dichiarate, risultino al Sindacato come presumibili. Tali prezzi saranno indicati come prezzi nominali.

Art. 41.

I listini originali con la firma del presidente del Sindacato o di chi per esso, saranno trasmessi al presidente del Consiglio provinciale dell'economia e conservati negli archivi del Consiglio.

Art. 42.

Dovranno pure essere conservati negli stessi archivi, per almeno due anni, le schede di dichiarazione dei mediatori di cui all'art. 37 del presente regolamento.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 43.

Cesserà di far parte del Sindacato quello dei suoi membri che fosse incorso in contravvenzione alla legge ed al regolamento generale sulle Borse di commercio nonchè alle norme speciali del presente regolamento.

Art. 44.

Il membro del Sindacato che non intervenga senza un giusto motivo e per più di tre volte consecutive alle riunioni del Sindacato, decade dall'ufficio.

E' data facoltà al presidente di accordare congedi.

Art. 45.

Nell'assenza della Deputazione il Sindacato sovraintende alla polizia della Borsa, salvo sempre a riferirle sul suo operato.

Coloro che turbassero l'ordine od il decoro delle riunioni saranno immediatamente allontanati dai locali di Borsa, salvo alla Deputazione di pronunciarne l'espulsione temporanea o definitiva secondo la gravità del caso.

Art. 46.

Gli autori dei danni materiali sono esclusi dalla Borsa finchè non li abbiano risarciti ed i principali rispondono dei danni cagionati dai loro dipendenti.

Art. 47.

Su rapporto del Sindacato potrà essere allontanato dalla Borsa, con provvedimento della Deputazione, chiunque rifiuti di pagare al pubblico mediatore le mediazioni dovute.

Art. 48.

Il Consiglio provinciale dell'economia o la Deputazione di borsa quando, valendosi delle facoltà accordate dall'articolo 30 della legge 20 marzo 1913, n. 272, constatino che un pubblico mediatore ha simulato o dissimulato delle operazioni o propagato notizie tendenziose, assumeranno, senza pregiudizio della denuncia alla competente autorità giudiziaria, i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 49.

L'inosservanza degli ordini della Deputazione è considerata, per l'applicazione delle presenti disposizioni disciplinari, un'offesa alla dignità dell'Istituto ed in caso di recidiva dà luogo all'esclusione dalla Borsa.

Art. 50.

La deliberazione disciplinare, presa dalla Deputazione di borsa o dal Consiglio provinciale dell'economia, sarà notificata mediante lettera raccomandata alla parte interessata.

Art. 51.

Le persone applicate al servizio di Borsa sono tenute al maggior riguardo nell'adempimento del loro dovere. Esse dovranno in qualsiasi evenienza segnalare alla Deputazione e per essa al Sindacato di borsa gli inconvenienti rilevati.

Art. 52.

In caso di occorrenza la Deputazione domanderà al prefetto la forza pubblica per ottenere l'esecuzione delle sue disposizioni disciplinari.

Art. 53.

Il funzionario del Consiglio provinciale dell'economia addetto alla Borsa merci eserciterà le attribuzioni di segretario del Sindacato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 54.

Entro un mese dall'approvazione del presente regolamento sarà proceduto, ad iniziativa del Consiglio provinciale dell'economia, alla formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci.

Art. 55.

Per la formazione del primo ruolo dei pubblici mediatori, il rappresentante del Sindacato di cui alla Commissione d'esame prevista dall'art. 16 del presente regolamento, sarà sostituito da un agente di cambio da designarsi dal Sindacato degli agenti di cambio della Borsa di Torino.

Così deliberato nell'adunanza plenaria del Consiglio del 28 novembre 1928-VII.

Pubblicato a mente dell'art. 16 della legge 16 aprile 1926, n. 731, senza che siano state presentate opposizioni.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Torino, 7 gennaio 1929 - Anno VII

Il segretario generale: COLLA.

Visto, si approva il presente regolamento composto di cinquantacinque articoli.

Roma, addì 22 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(768)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1929.

Determinazione delle norme per l'ammissione degli Istituti di credito agrario all'abbonamento annuo alle tasse sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sul riordinamento del credito agrario nel Regno;
Visto l'art. 21 dei testi legislativi suddetti;
Visto l'articolo unico, lettera *d*), del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè il Consorzio nazionale per il credito agrario, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione (per le operazioni di credito agrario) e la Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze (per la sua separata gestione del credito agrario di esercizio), presenteranno in duplice esemplare l'annua denunzia del capitale da essi impiegato nelle operazioni di credito agrario, all'ufficio del registro in cui ha la sua sede centrale ciascun istituto, e dove esistano più uffici del registro sarà presentato a quello degli atti pubblici, e per gli istituti che hanno sede centrale in Roma all'Ufficio delle concessioni governative in Roma.

Art. 2.

La denunzia suddetta, firmata dal rappresentante di ciascun istituto si riferirà all'anno di gestione anteriore, risultante dal bilancio dell'istituto.

Essa sarà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di assemblea o di deliberazione equivalente, che ha approvato il bilancio consuntivo, e sarà corredata da copia del bilancio, da copia del verbale dell'assemblea o deliberazione equivalente di approvazione del bilancio, nonchè da copia del prospetto d'inventario patrimoniale, rilasciate, con dichiarazione di conformità, dal rappresentante l'istituto.

L'ufficio del registro restituirà alla parte un esemplare della denunzia, trascrivendovi la liquidazione della tassa con simultaneo invito scritto di pagamento nel termine di cui al successivo art. 4.

La prima denunzia abbraccerà il periodo di tempo decorso dalla costituzione o riordinamento di ciascun istituto a tutto il 31 dicembre 1928, su cui sarà liquidata la corrispondente tassa.

Per gli istituti non ancora costituiti o riordinati la prima denunzia avrà luogo dopo chiuso l'esercizio dell'anno successivo alla costituzione o riordinamento, ed abbraccerà tutto il periodo di tempo di attività dell'istituto dalla sua costituzione o riordinamento.

Art. 3.

L'abbonamento concerne gli atti e contratti relativi alle operazioni di credito agrario e si riferisce alle tasse di registro, di bollo e ipotecarie (con esclusione delle cambiali, delle compravendite immobiliari e degli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito, nonchè degli atti giudiziari), delle tasse in surrogazione del bollo e del registro e delle tasse di concessioni governative, nonchè all'imposta di ricchezza mobile, nei limiti ed ai sensi dell'art. 21 sopracitato. Sono esclusi gli emolumenti ipotecari spettanti ai conservatori delle ipoteche in occasione delle singole formalità ipotecarie, e per il rilascio di certificati, estratti e copie, richiesti dagli istituti di credito agrario per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni.

La tassa si commisura in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga da patrimonio o riserve, da depositi o da buoni fruttiferi, o da obbligazioni emesse, nell'entità che risulta riepilogata alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali elementi devono apparire in forma chiara e sincera dal bilancio.

Art. 4.

Il pagamento della tassa liquidata deve essere fatto in unica soluzione entro il mese successivo a quello della presentazione della denuncia e sarà imputato al capitolo d'entrata concernente le tasse di registro.

L'ufficio del registro iscriverà all'uopo apposito articolo al libro debitori certi, ramo registro, e rilascerà alla parte la bolletta mod. 72-A.

Art. 5.

Se il procuratore del registro non trovasse esaurientemente chiari e regolari i prospetti contabili ai fini della tassa in abbonamento, liquiderà frattanto la tassa in base alla denunzia ed allegati presentati, ma ha facoltà di procedere a rettifiche, nonchè a visioni ed esame dei libri contabili dell'istituto, e di iscrivere supplementi di tassa.

In caso di omessa o ritardata denunzia il procuratore del registro può procedere a quanto sopra, di ufficio, dopo un apposito invito, infruttuoso, rivolto all'istituto.

Art. 6.

Le eventuali controversie circa la liquidazione e pagamento della tassa in abbonamento, saranno decise dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse sugli affari — stante la loro natura speciale, sentito il parere del Ministero dell'economia nazionale.

Nel caso di ritardo al pagamento, pel quale la legge speciale non ha previsto sanzioni punitive, prima di intraprendere gli atti coattivi l'ufficio del registro ne informerà questo Ministero (Direzione generale predetta).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(907)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 16307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Giovanna Koserog, nata a Graz l'11 settembre 1878 da Pietro e da Maddalena Steinko, residente a Volosca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cosaro »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Koserog è ridotto nella forma italiana di « Cosaro » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(728)

N. 14289.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Oscarre Lucich, nato a Fiume il 16 agosto 1900 da Alessandro e da Silvia Schiavon, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Luciani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Oscarre Lucich è ridotto nella forma italiana di « Luciani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Depoli, nata a Fiume il 30 ottobre 1897, moglie;
Ares, nata a Fiume l'11 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(730)

N. 14150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Alcide Valcich, nato a Laurana il 7 maggio 1884 da Giuseppe e da Zupar Enrichetta, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Valcini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alcide Valcich è ridotto nella forma italiana di « Valcini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cecilia Krell, nata a Jokohama (Giappone) il 5 novembre 1891, moglie;
Claudio, nato a Trieste il 14 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(729)

N. 16841.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Nerina Grabre, nata a Volosca il 12 giugno 1902 da Bernardo e da Francesca Cattalinich, residente a Volosca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gabri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Nerina Grabre è ridotto nella forma italiana di « Gabri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(731)

N. 16364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Bruno Lemuth, nato a Trieste il 7 luglio 1901 da Giovanni e da Vittoria Pedutti, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lemutti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Lemuth è ridotto nella forma italiana di « Lemutti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cristina Iskra, nata a Fiume il 14 settembre 1904, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Vivorio.

(732)

N. 14949.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Edmondo de Strobach, nato a Laurana il 23 agosto 1898 da Giuseppe e da Amelia Persich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stradi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Edmondo de Strobach è ridotto nella forma italiana di « Stradi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ines Petris, nata a Laurana il 30 agosto 1906, moglie;
Diego, nato a Laurana il 25 gennaio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Vivorio.

(733)

N. 13760.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Luigi Michelich, nato a Fiume il 29 giugno 1900 da Luigi e da Maria Klein, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micheli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Michelich è ridotto nella forma italiana di « Micheli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Tomsich, nata a Fiume il 24 gennaio 1901, moglie;
Agar, nato a Fiume il 18 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Vivorio.

(734)

N. 11419-18089.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pertot di Matteo, nato a Trieste il 22 luglio 1904 e residente a Trieste, Contovello n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pertot è ridotto in « Pertotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(830)

N. 11419-17262.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pojaunik fu Giuseppe, nato a Savogna (Gorizia) il 7 marzo 1856 e residente a Trieste, via dei Navali, 29-b, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Pojaunik è ridotto in « Poiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Pojaunik nata Krasna di Francesco, nata il 7 luglio 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(831)

N. 11419-17263.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Pojaunik di Giovanni, nato a Trieste il 9 giugno 1892 e residente a Trieste, via Navali n. 29-b, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Pojaunik è ridotto in « Poiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(832)

N. 11419-7598.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pokorny fu Andrea, nato a Trieste il 20 febbraio 1878 e residente a Trieste, via R. Manna, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Modesti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pokorny è ridotto in « Modesti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alma Pokorny nata Zencovich di Alessandro, nata il 16 ottobre 1889, moglie;
2. Claudio di Giuseppe, nato il 27 luglio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(833)

N. 11419-17586.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Tersich fu Anna, nato a Trieste il 12 marzo 1877 e residente a Trieste, viale Regina Elena, 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Tersich è ridotto in « Tersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Tersich nata Stetter fu Francesco, nata il 9 gennaio 1883, moglie;
2. Elsa di Guido, nata il 19 novembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(836)

N. 11419-17580.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gustavo Taller di Gustavo, nato a Trieste il 15 dicembre 1884 e residente a Trieste, via Zamboni, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Talleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gustavo Taller è ridotto in « Talleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Taller nata Vaccari di Timante, nata il 5 febbraio 1889, moglie;
2. Frida di Gustavo, nata il 29 dicembre 1917, figlia;
3. Giovanni di Gustavo, nato il 17 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ruoli di anzianità del personale.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministero degli affari esteri ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità del personale da esso dipendente.

(908)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale artificiale « Sabatia ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 maggio 1928-VI, n. 125, il signor Ciarlo Pasquale è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Sabatia » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento in Savona, via Verzellino, n. 7.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde della capacità di un litro e mezzo litro chiuse con tappo meccanico di porcellana protette da capsula di carta pergamenata assicurata al collo della bottiglia con una fascetta portante la firma del fabbricante.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari sormontate al centro da un semidisco a fondo bleu chiaro con inquadratura e carattere bleu scuro. Nella parte centrale è impressa una vasca con zampillo al vertice del quale è una stella a cinque punte e raggi.

Lungo il bordo del semidisco è scritto a caratteri neri « Acqua minerale artificiale », sotto la stella è il nome dell'acqua « Sabatia » a caratteri rossi. Al di sotto del nome sono inserite le proprietà dell'acqua, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione e la firma del chimico. In un rettangolo a fondo bianco e caratteri rossi, è scritto « Sterilizzata coi mezzi più moderni e perciò batteriologicamente pura ». Sull'ala sinistra dell'etichetta sono inseriti su fondo bianco i risultati dell'analisi chimica, su quello di destra, pure su fondo bianco, i risultati dell'analisi batteriologica. Il bordo inferiore dell'etichetta è costituito da una striscia alta mm. 20 di color bleu carico sulla quale sono impressi a caratteri bianchi il nome e l'indirizzo della ditta; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(904)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Agro di Chilivani in provincia di Sassari.

Con R. decreto 4 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1929 al registro 4, foglio 335, è stato costituito il Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Agro di Chilivani in provincia di Sassari e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: dott. Salvatore Muzio, cav. Francesco Campus, dott. Pietro Paolo Comida, enologo Gavino Cattina, Calvia Sechi Cicito.

(910)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	127150 127238	250 — 250 —	Bazzarin Valentina } Bazzarin Ester } fu *Lodovico-Pietro*, minori, sotto la patria potestà della madre Barison Olga di Pasquale, vedova Bazzarin, domic. in Abano (Padova).	Bazzarin Valentina } Bazzarin Ester } fu *Pietro*, minori ecc. come contro.
»	7673	75 —	Cogorno *Clorinda* fu Giuseppe, moglie di Peri Antonio fu Domenico, domic. in Casarza Ligure (Genova).	Cogorno *Angela-Clorinda* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	420607	500 —	Bosatta Evandro e Rosanna di Alfredo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Bosatta Alfredo fu Giovanni Battista, domic. a Sondrio.	Bosatta Evandro e Rosanna di Alfredo, *l'ultima* minore ecc. come contro.
3.50 %	814488	577.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	467594	575 —	Riccardi Giuseppe di *Paolo*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Moiana (Como).	Riccardi Giuseppe-*Cesare* di *Giovanni*, minore, ecc. come contro.
»	40555	500 —	Della Felba *Maura* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli.	Della Felba *Mauro* di Luigi, minore ecc. come contro.
» Prestito Litt.	20490	500 —	Tappi Guido fu *Clemente*, minore sotto la patria potestà della madre Rivoira Giulia vedova Tappi, domic. a Torino.	Tappi Guido fu *Pietro-Clemente*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	280923	615 —	Bossi *Olga* fu Emilio, moglie di Rando Giuseppe fu Giacomo, domic. in Milano, vincolata.	Bossi *Giuseppa-Angiola-Olga* fu Emilio, moglie ecc. come contro.
3.50 %	89618	52.50	Ardisson *Angela* nata Blanc fu Alessio, domic. a Fenestrelle (Torino).	Ardisson *Maria-Angelica* nata Blanc fu Alessio, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(812)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.